

ESSENTE RECONSTITUZIONE ESSENTE BOLLI ESSENTE CONTI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 23137/2011

Cron. 7007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente - Ud. 04/11/2014
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 23137-2011 proposto da:

PA C.F. X , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VANNICELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI ROBOL giusta delega in atti;

2014

- ricorrente -

3277

contro

FE ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 357/2010 della CORTE D'APPELLO

di VENEZIA, depositata il 03/02/2011 r.g.n. 872/2008;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 04/11/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO  
BUFFA;  
udito l'Avvocato COGGIATI CLAUDIO per delega ROBOL  
LUIGI;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha per il  
rigetto del ricorso.

*Allegati*

Rg. 23137/2011 ud. 4/11/2014 causa n. 22 -

### RAGIONI della DECISIONE



1. PA chiedeva innanzi al giudice del lavoro di Verona, nei confronti della moglie FE (da cui si era da tempo separato), accertarsi la prosecuzione della impresa familiare agricola (in essere dal 1976) oltre la data di separazione dei coniugi (1998), nonché accertarsi il suo diritto ad una quota dell'80% dell'impresa in ragione del proprio lavoro prevalente; per il diverso caso di riconoscimento della cessazione dell'impresa, chiedeva la condanna della F a corrispondergli una quota dei quattro fondi a lei intestati in via esclusiva e dei due fondi in comunione, per essere stati detti fondi acquistati con i proventi della impresa familiare.  
La F presentava domanda riconvenzionale, chiedendo il rendiconto dell'impresa dal 1998.
2. Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza non definitiva del 20.11.07 che riconosceva l'impresa dal 1976 al 1998 e dichiarava il diritto dell'attore al 50% dell'impresa.  
La sentenza definitiva del 18.5.08 liquidava quindi alla F il 50% degli utili dal 1998 al 2007.
3. La corte d'appello di Venezia con sentenza del 3.2.2011, in riforma delle predette sentenze del tribunale di Verona, ha ritenuto cessata l'impresa al 1998, ravvisando la formazione del giudicato sul punto, in ragione di mancato appello delle parti; ha quindi ritenuto inammissibile le richieste istruttorie attoree volte a dimostrare il lavoro del P in quanto i capitoli di prova erano generici e tanto più che il P aveva altra attività lavorativa; la corte ha quindi confermato il diritto dei coniugi al 50% dell'impresa; la corte ha poi dichiarato inammissibile la domanda volta fa ricadere nell'impresa i quattro fondi intestati alla F ritenendo la questione di proprietà non di competenza del giudice del lavoro; infine, la Corte ha rigettato la domanda riconvenzionale, in quanto l'articolo 230 bis c.c. non include gli utili successivi alla cessazione ove non vi sia un apporto lavorativo, e non essendo configurabile peraltro un danno risarcibile.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso il P per due motivi illustrati da memoria; controparte è rimasta intimata.
5. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 230 bis c.c., per avere ritenuto inammissibile la domanda di attribuzione dei beni, benché si fosse in



presenza di incrementi dell'azienda e di beni acquistati con gli utili di essa.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione per aver ritenuto carente la prova sul lavoro prevalente svolto nell'impresa.

6. Il primo motivo di ricorso è fondato, essendo la domanda ammissibile e ritualmente proposta al giudice del lavoro, in quanto inerente gli incrementi dell'azienda o i beni acquistati con gli utili di essa.
7. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito in proposito (Sez. 1, Sentenza n. 158 del 16/01/1990; Sez. 1, Sentenza n. 3411 del 10/05/1988; Sez. L, Sentenza n. 7460 del 12/12/1986; Sez. L, Sentenza n. 6069 del 23/11/1984) che, in tema d'impresa familiare, la cognizione del giudice del lavoro, ex art. 409 cod. proc. civ., non è circoscritta all'accertamento del diritto alla remunerazione dei soggetti indicati dall'art. 230-bis cod. civ., ma comprende la domanda con la quale un coniuge, previo accertamento della partecipazione all'impresa familiare con l'altro coniuge, chieda, ai sensi della disposizione citata, l'attribuzione di beni o di quote di beni, che assuma acquistati con i proventi dell'impresa stessa, posto che tali pretese trovano titolo nel rapporto di collaborazione personale, continuativa e coordinata, riconducibile nella previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., il quale non diversifica le controversie in ragione del fatto che sia stata proposta una domanda di accertamento ovvero di condanna.
8. Quanto poi ai diritti del coniuge, va ricordato (con Sez. L, Sentenza n. 5448 del 08/03/2011) che la partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ., va determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell'accrescimento, a tale data, della produttività dell'impresa ("beni acquistati" con gli utili, "incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento") in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ed è, quindi, condizionata dai risultati raggiunti dall'azienda, atteso che gli stessi utili - in assenza di un patto di distribuzione periodica - non sono naturalmente destinati ad essere ripartiti tra i partecipanti ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni.  
Resta fermo, peraltro (Sez. 1, Sentenza n. 9119 del 30/08/1999) che non è configurabile alcuna presunzione che il denaro utilizzato per l'acquisto di un immobile compiuto da un partecipante in nome proprio ed in costanza di



comunione provenga dagli utili tratti dall'attività economica comune, attesa la compatibilità del fondo comune costituito da detti utili con un patrimonio personale dei partecipanti, sicché il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare - idoneo ad estendersi di diritto agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza bisogno di mandato degli altri, ne' di successivo negozio di trasferimento - ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma postula atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni, nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali.

9. E' invece infondato il secondo motivo di ricorso, volto a dimostrare la prevalenza del lavoro del marito rispetto a quello della moglie, in quanto la Corte ha adeguatamente motivato sul punto, valutando le risultanze di merito del giudizio, ed in particolare tenendo conto dell'attività lavorativa ordinaria svolta dal ricorrente e delle prove acquisite.

La valutazione della corte territoriale, in quanto motivata adeguatamente <sup>e</sup> <sub>v</sub> correttamente, non è sindacabile in questa sede di legittimità, essendo consolidato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale, con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7921 del 06/04/2011; Sez. L, Sentenza n. 15693 del 12/08/2004).

10. La sentenza impugnata deve essere dunque cassata in accoglimento del primo motivo, e la causa va rinviata, al fine di accertare il collegamento dei beni con l'impresa

*e*  
*v*  
*luon*

*AM*

familiare, alla corte d'appello di Brescia, anche per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.


la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte d'appello di Brescia anche per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 novembre 2014

Il giudice estensore  
Francesco Buffa



Il Presidente  
Luigi Macioce



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



cgsl, ..... - 8 APR. 2015.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

